

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TELECAMERE NELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO

Approvato con delibera del C.d.I. nr. 35 del 18.05.2023

INDICE

- art. 1 Finalità
- art. 2 Definizioni D.Lg.s 196/2003 come modificato dal R.E. 679/2016
- art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto
- art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini
- art. 5 Conservazione delle registrazioni
- art. 6 Principi nel trattamento dei dati personali sotto forma di immagini
- art. 7 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- art. 8 Informativa
- art. 9 Diritti degli interessati
- art. 10 Disposizioni attuative e di rinvio

art. 1 - Finalità

Il "*Regolamento per la Videosorveglianza*" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice Privacy). Le finalità che *l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta"* intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione. L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

a tutelare il patrimonio da atti vandalici;

al controllo di determinate aree all'aperto non presidiate.

art. 2 - Definizioni R.E. 679/2016

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

16) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

17) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di 32 telecamere installate all'esterno, all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza dell'Istituto.

Le telecamere sono posizionate nei seguenti punti:

1. interno palazzina 1;
2. parcheggio tra 1 e 2 palazzina;
3. interno palazzina 2;
4. esterno palazzina 2;
5. parcheggio tra 2 e 3 palazzina;
6. interno androne A;
7. interno palazzina 3;
8. esterno palazzina 3;
9. parcheggio tra 3 e 4 palazzina;
10. interno androne B;
11. interno palazzina 4;

12. parcheggio tra 4 e 5 palazzina;
13. interno androne C;
14. interno palazzina 5;
15. esterno palazzina 6;
16. interno palazzina 6;
17. ingresso pedonale lato via Einaudi;
18. ingresso carrabile su via Volta;
19. esterno angolo palazzina 1, fronte cabina Enel;
20. lampione stradale lato pista di atletica;
21. dome sul tetto della palazzina 4;
22. lampione stradale, lato pennoni delle bandiere;
23. esterno retro palazzina 5;
24. esterno angolo palazzina 1, fronte palestra;
25. esterno corridoio pensile, fronte palazzina 2;
26. esterno corridoio pensile, fronte palazzina 1;
27. esterno retro palazzina 1;
28. esterno retro palazzina 2;
29. esterno retro palazzina 4;
30. ingresso pedonale su via Volta;
31. esterno retro palazzina 6;
32. esterno uscita androne C, fronte cancello carrabile nord-est.

Il sistema è a circuito chiuso e connesso a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, ***che sono archiviate per una durata massima di 24 h.*** Sono presenti quattro postazioni di controllo: un monitor video presente nella postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto denominata "centralino"; una postazione presente nell'Ufficio Tecnico; una postazione presso l'ufficio del Dirigente Scolastico e una presso l'ufficio del Direttore dei SS.GG.AA.. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna e la risoluzione delle immagini riprese è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi. ***Tutte le telecamere sono attive esclusivamente durante l'orario di chiusura dell'istituto.*** Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o abitazioni.

art. 4 - Responsabile e titolare della gestione e del trattamento delle immagini

Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi del R.E. 679/2016, è *l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta"*, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore.

Il Responsabile è individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema. Alle immagini in diretta provenienti dalle videocamere possono accedere soltanto: il collaboratore scolastico che presta servizio nella postazione di controllo denominata "centralino" dell'Istituto, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei SS.GG.AA.. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del R.E. 679/2016, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati presso l'Istituto.

art. 5 - Conservazione delle registrazioni

La conservazione sarà limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione alle festività. *Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.* I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sotto forma di immagini

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010);

I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

- Principio di Liceità:

ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), *l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta"* effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.1. La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Inoltre *l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta"* effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970

art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

art. 8 - Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli e si adotta il modello di informativa standard previsto dall'allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010. Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo on line dell'Istituto. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

art. 9 - Diritti degli interessati

Ai sensi del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare: a) accedere ai dati che li riguardano; b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento; c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità: a) l'Interessato, previa verifica dell'identità, ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto **l'accesso alle sole registrazioni** che lo riguardano. b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto; c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese.

E' escluso l'accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi a meno che non sia stata avanzata richiesta, entro le 24h successive alle riprese, dagli organi di polizia o giudiziari;

Art. 10 - Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.